



IL SEGRETARIO GENERALE

Circolare protocollo n. 27919

Pescia, 26 luglio 2019

AI DIRIGENTI

**p.c.
AL SINDACO
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

OGGETTO: CONFLITTI DI INTERESSE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) in base al quale:

Art. 42 : Conflitto di interesse

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha **conflitto d'interesse** quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o **può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato**, ha, **direttamente o indirettamente**, un **interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.](#)
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è **tenuto** a darne **comunicazione** alla stazione appaltante, ad **astenersi** dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

VISTE le Linee Guida n. 15 dell'ANAC (approvate con deliberazione n. 494 del 05.06.2019), le quali dettano orientamenti applicativi sul tema del conflitto d'interesse, invitando le amministrazioni a regolamentare la tematica con propri provvedimenti interni.

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, N. 62 (“ *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”)

VISTO il D.Lgs. 267/2000

RITENUTO di emanare apposita circolare operativa riassuntiva ed integrativa rispetto a quanto previsto nelle Linee Guida n. 15 suddette;

Emana la seguente Circolare operativa rivolta a tutti i Dirigenti del Comune ed a chiunque svolga funzioni gestionali operative nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.

1. OBBLIGO DI ASTENSIONE

Chiunque, nelle varie fasi delle procedure per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, si trova in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ha l’obbligo di astenersi dal partecipare, in qualunque modo, alla procedura medesima .

2. CONFLITTO DI INTERESSI

L’interesse che può originare un conflitto può essere:

- a. Di natura finanziaria od economica, diretta o indiretta;
- b. Di natura “agevolativa”, nel senso che il privato partecipante alla gara può influire in qualunque modo nel creare agevolazioni o situazioni di privilegio per il funzionario ;
- c. Di particolari legami di parentela, affinità, convivenza, frequentazione abituale, amicizia o inimicizia o qualunque altro rapporto potenzialmente idoneo ad influire sulla determinazione di volontà del funzionario o a ledere l’immagine della P.A. col semplice sospetto di conflitto .

3. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Chi ritiene di trovarsi – anche solo potenzialmente – in una situazione di conflitto di interessi , ha l’obbligo di dichiararlo al Dirigente che lo ha nominato , il quale provvede ad assegnare le mansioni ad altro dipendente o ad avocarlo a sé . La dichiarazione deve rivestire la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 .

Qualora la situazione di conflitto dovesse riguardare il Dirigente, la dichiarazione andrà fatta al RPCT, il quale provvederà ad assegnare le funzioni ad altro dirigente .

Il titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell’art. 8, par. 8.3 delle Linee Guida n. 15) è il Dirigente rispetto ai dipendenti ed il RPCT rispetto ai Dirigenti .

Il Dirigente o il RPCT valuterà se la situazione di conflitto dichiarata sia tale da poter ledere, seppur solo parzialmente o indirettamente, l’imparzialità dell’Amministrazione .

Tale articolo si applica a tutti coloro che, nel procedimento di aggiudicazione, svolgono una funzione gestionale decisionale o, comunque, tale da poter determinare un conflitto di interessi . Come specificato dall’ANAC nelle linee guida n. 15 sopra citate (punto 4) si applica anche a tutti coloro che sono “*coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico* “ (dalla programmazione e progettazione fino alla gestione concreta delle procedura di gara e fino alla fase realizzativa del contratto .

L’Ufficio Contratti del Comune – sotto la direzione del Dirigente Affari Generali – provvede a raccogliere e ad archiviare le dichiarazioni di conflitto di interesse.

Qualora risultasse impossibile sostituire il dipendente o il dirigente e fosse impossibile anche l’avocazione, bisognerà escludere dalla gara il concorrente, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. d) del Codice Contratti (come ben specificato dalle Linee Guida all’art. 9.1) . Ma ciò deve avvenire solo

come extrema ratio e solo quando l'impossibilità è oggettiva , assoluta e specificatamente motivata dal titolare del potere sostitutivo .

4. SOGGETTI INTERESSATI

Le norme sulla prevenzione dei conflitti di interessi si applicano non soltanto ai dirigenti e dipendenti dell'Ente, ma anche a qualunque altro soggetto – anche esterno – che esercita una funzione gestionale decisionale nel procedimento di aggiudicazione (per es. i commissari esterni) .

5. AMMINISTRATORI

Per gli Amministratori vale la norma dell'art. 78, co. 2, del TUEL, in base al quale :

*“2. Gli amministratori di cui all'[articolo 77](#), comma 2, devono **astenersi** dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti **interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado**. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

6. SANZIONI PER MANCATA DICHIARAZIONE E/O MANCATA ASTENSIONE

La mancata dichiarazione di cui al punto n. 3 o la violazione dell'obbligo di astensione di cui al punto 1 comportano responsabilità disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità amministrative, contabili, civili e penali (art. 16 del D.P.R. 62/2013 e art. 42, co. 3, del D.Lgs. 50/2016).

Si dà mandato alla Dirigente Affari Generali di procedere alla pubblicazione della presente circolare su “Amministrazione Trasparente”.

Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
dott. Giuseppe Aronica
firmato in originale